

CARTA DELLA RETE DELLE CITTA' E TERRITORI EUROPEI PER LA CONCILIAZIONE (30 Novembre 2004)

PREMESSA

PARTE I: DICHIARAZIONE DI INTENTI

PARTE II: OBIETTIVI E AZIONI

- **Articolo 1: Servizi di supporto alla conciliazione**
- **Articolo 2: Spazi di partecipazione per gli agenti sociali e per la società civile organizzata**
- **Articolo 3: Piani di educazione, formazione per la parità e specializzazione dei servizi**
- **Articolo 4: Piani di equilibrio spazio-temporale**
- **Articolo 5: Rete di Conoscenza in materia di pari opportunità e di conciliazione tra vita lavorativa e familiare.**
- **Articolo 6: Settimana della Conciliazione**

PARTE III: ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA

- **Articolo 7: Segreteria Generale**
- **Articolo 8: Comitato di Esperti**
- **Articolo 9: Comitato Esecutivo**
- **Articolo 10: Assemblea**
- **Articolo 11: Partecipazione di altre organizzazioni europee o internazionali**

PARTE IV: ACCETTAZIONE ADEMPIMENTI E OBBLIGHI

- **Articolo 12: Obblighi**
- **Articolo 13: Relazioni circa le disposizioni accettate**
- **Articolo 14: Esame delle Relazioni**
- **Articolo 15: Sospensione degli obblighi.**
- **Articolo 16: Inadempienza degli obblighi**

PARTE V: DISPOSIZIONI FINALI

- **Articolo 17: Relazioni tra la Carta e il Diritto interno o gli Accordi internazionali**
- **Articolo 18: Applicazioni Territoriali**
- **Articolo 19: Firma, ratifica, entrata in vigore**
- **Articolo 20: Emendamenti**
- **Articolo 21: Denuncia**
- **Articolo 22: Allegati**

PREMESSA

Le città e i territori firmatari, considerato che la cooperazione europea ha come finalità quella di conseguire un'unione molto stretta tra i suoi membri, stati, regioni e territori, con l'obiettivo di salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono un patrimonio comune e di favorire un progresso economico e sociale, in particolare rispetto alla qualità della vita e del lavoro di tutti i cittadini e le cittadine.

Considerando l'importanza della cooperazione decentrata a livello locale, fin dal 1953 con la "Carta Europea di Libertà dei Comuni" firmata a Versailles, che ha dimostrato in modo chiaro la sua idoneità come complemento all'operato statale da una parte e come vero impulso della stessa dall'altra.

Considerando che l'uguaglianza di opportunità tra gli uomini e le donne in Europa è uno dei principi fondamentali di obbligo adempimento raccolto nel Trattato di Amsterdam che dichiara la sua adesione ai diritti sociali così come sono definiti nella Carta Sociale Europea firmata a Torino nel 1961 e nella Carta Comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori nel 1989.

Considerando che la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea accoglie nei suoi articoli la difesa esplicita della conciliazione della vita familiare, della vita professionale e delle altre questioni relative ad essa, così come l'uguaglianza di opportunità tra uomini e donne e la non discriminazione, i diritti specifici dei minori, delle persone anziane e degli svantaggiati, nonché la difesa delle condizioni di lavoro giuste ed eque.

Considerando che il Trattato per il quale si è istituita una Costituzione per l'Europa riconosce come valore dell'Unione il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo stato di diritto, unitamente al rispetto dei diritti umani come valori comuni agli stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà, dalla non discriminazione e che tra gli obiettivi dell'Europa si riconosce il combattere l'emarginazione sociale, la discriminazione e il sostegno della giustizia e della protezione sociale, l'uguaglianza tra uomini e donne, a solidarietà tra le generazioni e la protezione dei diritti dell'infanzia.

Considerando che il Consiglio Europeo di Lisbona di marzo 2000 si propose come obiettivo quello di raggiungere pienamente l'impegno dell'Unione europea ad una società conforme alle esigenze personali di donne e uomini. L'Agenda Sociale Europea adottata dal Consiglio Europeo di Nizza nel dicembre 2000 enuncia che l'uguaglianza tra uomini e donne è parte essenziale del modello sociale europeo e uno dei principi di attuazione

europea deve essere l'incremento della partecipazione femminile al mercato del lavoro, dando maggior enfasi alle politiche che tendono a conciliare meglio la vita familiare e la vita professionale sia degli uomini che delle donne.

Considerando che nel Consiglio Europeo di Barcellona di Marzo 2002 gli Stati membri si sono impegnati ad eliminare gli ostacoli che impediscono la piena integrazione delle donne nel mercato del lavoro; hanno fissato l'obiettivo di offrire, entro il 2010, il 90% di servizi di accoglienza per l'infanzia dai tre anni all'età scolare obbligatoria e almeno il 33% per i bambini inferiori ai tre anni.

Considerato che la conciliazione tra vita lavorativa e familiare, a partire dagli anni '80, cessa di essere una problematica affrontata solamente dalle politiche di pari opportunità, per diventare una priorità nelle strategie di politiche comunitarie in materia di lavoro, dal momento che è un tema presente nei piani sia nazionali che regionali di occupazione.

Considerando che la normativa giuridicamente vincolante dell'Unione Europea in materia di conciliazione:

- stabilisce i requisiti minimi relativi ai permessi di maternità fissando una base minima di 14 settimane ininterrotte (Direttiva 92/85/CEE);
- segnala un livello minimo in relazione ai congedi parentali e di assenza dal lavoro per cause di forza maggiore. Concede sia alle donne come agli uomini un congedo parentale di almeno tre mesi per nascita o adozione(Direttiva 96/34/CEE) che non può essere trasferito ad un altro genitore (Direttiva 96/34/CEE)
- definisce un quadro generale per eliminare le discriminazioni dei lavoratori/lavoratrici a tempo parziale (part-time) e contribuisce allo sviluppo di possibilità di lavoro part-time(Direttiva 97/81/CEE);
- definisce in modo vincolante una serie di garanzie per i padri e le madri che chiedono di occuparsi della cura dei propri figli e figlie (Direttiva 2002/73/CEE)

Considerando che sono stati applicati su scala europea gli strumenti politici diretti a stabilire gli orientamenti su come affrontare la conciliazione nella vita lavorativa e familiare da parte degli stati membri, come da altri attori quali gli agenti di sviluppo coinvolti nel seguente modo:

- invitando gli stati membri a sostenere una politica globale che sia finalizzata a rendere compatibile la cura dei minori e il dovere lavorativo attraverso diverse misure (Raccomandazioni del Consiglio 2002/73/CE;
- favorendo una partecipazione equilibrata di uomini e donne nelle attività professionali e nella vita familiare e rispetto a questo si propone una strategia globale/integrata agli stati membri che tenda al raggiungimento della conciliazione , in grado di raccogliere domande, raccomandazioni e misure dirette ai propri stati, organizzazioni non governative, agenti di sviluppo, imprenditori, lavoratori etc (Risoluzione del Consiglio del 29/06/2000);
- segnalando la necessità di introdurre misure che tendano alla conciliazione della vita familiare e lavorativa come rinforzo alle politiche di pari opportunità (Decisione del Consiglio 2000/228/CEE;
- consigliando la necessità di un Dibattito europeo che coinvolga i diversi attori sociali circa la responsabilità delle imprese, per una gestione delle risorse umane nelle imprese stesse, che tenda a raggiungere un equilibrio tra lavoro, famiglia e tempo libero (Libro Verde della Commissione 18/07/2001);

Considerando che nei Programmi di azione comunitaria e nella politica strutturale fin dal 1991 a partire dal 3° Programma di azione comunitaria per le Pari Opportunità si iniziò ad insistere sulla necessità di rendere compatibile la vita familiare con quella professionale.

Considerando che all'interno dei sei obiettivi prioritari del 4° Programma di Azione Comunitario per le Pari Opportunità 1996-2000 viene caldeggiata una politica di conciliazione di vita familiare e lavorativa attraverso l'attivazione di misure concrete.

Considerando che il 5° Programma di azione Comunitaria 2001-05 esalta l'integrazione dell'obiettivo di conciliazione come linea prioritaria di lavoro con gli stati membri.

Considerando che la politica strutturale europea non è rimasta al margine di questo processo di integrazione degli obiettivi di politiche di uguaglianza; allo stesso modo i fondi strutturali debbono a loro volta contribuire all'uguaglianza di opportunità tra le donne e gli uomini , alla conciliazione di vita lavorativa e familiare, in particolar modo il FSE che

costituisce lo strumento principale della politica strutturale per lo sviluppo del lavoro e delle risorse umane nel contesto dell'Unione Europea.

Considerando che la città e le organizzazioni territoriali sono a loro volta i principali enti capaci di affrontare fin dall'inizio i problemi relativi alla conciliazione tra vita lavorativa e familiare quali ad es. gli squilibri sociali- economici- fisici- ambientali; rappresentano la dimensione minima all'interno della quale questi problemi possono essere debitamente risolti in modo integrato- prossimo- partecipativo e sostenibile.

Per tutto questo siamo disposti a trovare nuove strade, condividendo riflessioni, strategie, metodologie e strumenti per arrivare ad una maggiore qualità della vita ed equità a livello locale. Noi cittadini e territori ci impegniamo ad integrare i principi di uguaglianza di opportunità tra uomini e donne , di conciliazione tra la vita lavorativa e familiare nelle nostre politiche e potenzieremo la nostra capacità d'intervento tramite la cooperazione tra città e territori della Rete.

PARTE I: DICHIARAZIONE DI INTENTI

Le città e i territori firmatari di questa Carta condividono il concetto di conciliazione stabilito dalla Commissione Europea, ovvero, l'introduzione del sistema dei permessi per ragioni familiari e per congedi parentali, l'attenzione all'infanzia e alle persone anziane e la creazione di una struttura/ organizzazione locale che supporti gli uomini e le donne nella combinazione dell'impegno lavorativo con quello familiare e domestico.

La conciliazione comprende, in quanto elemento complementare-trasversale e integrato l'analisi dei tempi di vita territoriali e la promozione della ricerca dell'equilibrio tra la dimensione spazio-temporale della vita quotidiana. L'interesse comune che ci unisce per favorire un miglioramento delle condizioni di conciliazione tramite politiche, programmi e progetti, partendo dal livello locale in cui queste azioni possano essere affrontate nel modo più efficiente, cioè dal livello locale, viene rafforzato attraverso un ampio processo di consolidamento del principio generale di uguaglianza nei nostri territori. La soddisfazione di una vita equilibrata e l'accesso al lavoro debbono essere garantite senza alcuna discriminazione. Noi proponiamo di unire tutti gli sforzi possibili per promuovere le corresponsabilità sociali in materia di conciliazione nelle famiglie, nelle imprese, nelle istituzioni e nella società in generale, prestando attenzione a tutti gli strati sociali delle nostre popolazioni, attraverso le istituzioni competenti e attività appropriate, promuovendo uno sviluppo sostenibile integrato e conveniamo di:

1. Intervenire nell'ambito dei servizi di supporto alla conciliazione, specialmente quelli relativi all'assistenza ai bambini e alle bambine e alle persone svantaggiate
2. Promuovere spazi di partecipazione per gli agenti di sviluppo, per la società civile organizzata affinché contribuiscano a definire le priorità di intervento e i piani di azione
3. Sviluppare piani di educazione, formazione per la parità e professionalizzare il settore dei servizi di appoggio alla conciliazione
4. Studiare e proporre piani di equilibrio spazio-temporale che permettano di ottimizzare la mobilità urbana e preservare l'ambiente

5. Conoscere il comportamento delle variabili che influiscono sulla conciliazione sia in modo diretto che indiretto

Proponiamo che la nostra azione sia inscritta all'interno del principio di irreversibilità degli obiettivi raggiunti e che appoggiandosi all'esperienza locale, il trasferimento di buone pratiche, lo sviluppo e il consolidamento della rete, si consegua la finalità essenziale di promuovere cambiamenti nelle abitudini e nella mentalità e di riuscire a consolidarli in modo duraturo nel cuore delle nostre città e territori.

PARTE II: OBIETTIVI E AZIONI

Le parti contraenti si impegnano a considerare i vincoli, come descritti nella Parte III agli obiettivi impostati nella Parte I, dagli obblighi stabiliti negli articoli e nei seguenti paragrafi:

Articolo 1: Servizi di supporto alla conciliazione

Le parti contraenti si impegnano a intervenire nell'ambito dei servizi di supporto alla conciliazione specialmente per quanto riguarda l'attenzione verso i bambini e le bambine e le persone svantaggiate attraverso le seguenti azioni:

- 1.1. Studiare forme di approvvigionamento di capacità da insediare relativamente alle risorse umane e infrastrutture per articolare nuovi e migliori servizi
- 1.2. Condividere con i soci della Rete delle città e territori nuovi sistemi di organizzazione e di funzionamento dei servizi
- 1.3. Promuovere la qualità dei servizi e la loro certificazione europea
- 1.4. Promuovere nuove forme di servizi sia per l'integrazione collettiva (bambini e bambini con persone adulte), sia per l'utilizzo di nuove tecnologie di informazione e di comunicazione e del loro funzionamento che per l'individuazione di nicchie di mercato in espansione

Articolo 2: Spazi di partecipazione per gli agenti di sviluppo e per la società civile organizzata

Le parti contraenti promuoveranno spazi di partecipazione per gli agenti di sviluppo e per la società civile organizzata attraverso l'organizzazione di luoghi di partecipazione che contribuiranno alla definizione delle priorità di intervento e dei piani di azione.

Articolo 3: Piani di educazione, formazione per la parità e specializzazione dei servizi

Le parti contraenti si impegnano a sviluppare piani di educazione, formazione per la parità e specializzazione dei servizi con la finalità di:

- 3.1. Sostenere la professionalità di operatrici e operatori dei servizi di supporto alla conciliazione

- 3.2. Promuovere l'educazione nelle scuole con un programma che renda visibile i principali problemi di conciliazione presenti nelle famiglie
- 3.3. Promuovere la formazione per gli insegnanti maschi e femmine con uguale opportunità
- 3.4. Sviluppare un sistema professionale e di trasferimento di servizi di appoggio al di fuori dell'intervento sociale

Articolo 4: Piani di equilibrio spazio-temporale

Le parti contraenti si impegnano a studiare e a proporre piani di equilibrio spazio-temporale che permettano di ottimizzare la mobilità urbana e di preservare l'ambiente e migliorare la qualità della vita di cittadini e cittadine, in accordo col principio di sviluppo sostenibile integrale. A tal fine:

- 4.1. Inseriranno la prospettiva di genere e le necessità di conciliazione nella pianificazione territoriale.
- 4.2. Stabiliranno politiche temporali che favoriscano la conciliazione e l'aumento della qualità della vita.

Articolo 5: Rete di Conoscenza in materia di pari opportunità e di conciliazione tra vita lavorativa e familiare.

Per garantire il funzionamento effettivo della Rete di conoscenza, le parti contraenti si impegnano a:

- 5.1. Realizzare studi per comprendere il comportamento delle variabili che influiscono sulla conciliazione sia in modo diretto che indiretto
- 5.2. Sistematizzare le Buone Pratiche in materia di conciliazione sul territorio per trasmetterla alla rete di conoscenza
- 5.3. Definire accordi di collaborazione con organizzazioni che possano dare un contributo con il proprio lavoro ed esperienza al raggiungimento degli obiettivi che perseguiamo

- 5.4. Promuovere una volta l'anno un incontro con esperti di entrambi i sessi in materia di pari opportunità e conciliazione di vita lavorativa e familiare che potrà coincidere con la Settimana della Conciliazione
- 5.5. Saranno premiati le città e i territori firmatari della Carta con l'appellativo di "Città o territorio per la conciliazione", tale riconoscimento dipenderà dal grado di realizzazione degli impegni previsti dalla Carta

Articolo 6: Settimana della Conciliazione

- 6.1. Le parti contraenti una volta ogni due anni organizzeranno una Settimana della conciliazione, con attività divulgative di studi e ricerche realizzate dalla Rete di Informazione, attività formative, culturali, ludiche etc, con la partecipazione della rete delle Città e dei territori e da altre organizzazioni invitate dalla Rete stessa .

PARTE III: ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA

Articolo 7: Segreteria Generale

- 7.1. Il segretario generale dovrà garantire un'ampia diffusione dei lavori realizzati dalla rete delle Città e dei territori e garantire un buon funzionamento della Rete di Informazione.
- 7.2. Il segretario generale in qualunque momento nel periodo in cui è incaricato, potrà sollecitare informazioni, o verificare il grado di realizzazione dei piani di conciliazione da parte dei contraenti. Convocherà quando lo ritiene necessario il Comitato di esperti, il Comitato esecutivo e l'Assemblea. .
- 7.3. La Segreteria generale è svolta dal Municipio di Madrid durante i 5 anni successivi l'entrata in vigore della Carta con possibilità di rinnovo. Il Segretario o Segretaria generale dovrà esercitare la custodia e sarà il garante del presente documento.

Articolo 8 : Comitato di Esperti

- 8.1. Il Comitato di esperti sarà costituito da 2-3 membri di ciascun ente firmatario all'interno di una lista di esperti indipendenti a livello nazionale, di massima integrità morale e riconosciuti competenti in materia di pari opportunità, conciliazione e sviluppo locale. Nella composizione si cercherà di mantenere una rappresentazione paritaria di uomini e di donne.
- 8.2. I membri del comitato di esperti saranno nominati per un periodo di 3 anni e sarà possibile rinnovare l'incarico.

Articolo 9: Comitato Esecutivo

- 9.1. Il Comitato Esecutivo sarà composto dai rappresentanti di cinque enti firmatari. Il comitato potrà invitare alle riunioni, in qualità di osservatori partecipanti a titolo consultivo, al massimo due organizzazioni europee o internazionali. Potrà altresì convocare alle consulte al massimo due organizzazioni internazionali non governative , riconosciute come entità consultive su questioni rispetto alle quali tali organizzazioni sono particolarmente qualificate.
- 9.2. I membri del Comitato esecutivo saranno nominati per un periodo di tre anni e l'incarico potrà essere rinnovato. La designazione del membri del comitato avverrà

con maggioranza semplice da parte dell'Assemblea. Si cercherà di garantire il più possibile una rappresentanza paritaria di uomini e di donne.

- 9.3. Il Comitato esecutivo potrà risolvere le diverse interpretazioni circa gli obblighi derivanti da questa Carta sottoposte da ciascuna delle parti firmatarie , previa autorizzazione da parte del Comitato degli Esperti.

Articolo 10: Assemblea.

- 10.1. L' Assemblea sarà costituita da un rappresentante di ciascuno degli enti assegnatari della Carta , si cercherà di avere una rappresentanza paritaria di uomini e donne.
- 10.2. I membri dell' Assemblea, rappresentanti delle parti contraenti saranno nominati per un periodo triennale e l'incarico potrà essere rinnovato.
- 10.3. L' Assemblea potrà invitare a titolo consultivo, in qualità di osservatori e partecipanti, città o territori extra europei.

Articolo 11: Partecipazione di altre organizzazioni europee o internazionali

- 11.1. Alcune organizzazioni europee o internazionali saranno invitate a designare un/una rappresentante che parteciperà a titolo consultivo nel Comitato Esecutivo.

PARTE IV: ACCETTAZIONE ADEMPIMENTI E OBBLIGHI

Articolo 12: Obblighi

- 12.1. Ciascuna delle parti contraenti si impegna a:
 - a. Considerare la Parte I della presente Carta come una dichiarazione di intenti /obiettivi che cercherà di raggiungere con mezzi adeguati
 - b. Considerare obbligatori i seguenti otto paragrafi numerati dei diciassette appartenenti ai sei articoli della Parte II di questa Carta: 1.2, 1.4, 2.1, 3.1, 4.2, 5.2, 5.4, 6.1.
 - c. Considerare vincolanti, inoltre, per un numero addizionale di paragrafi numerati nella seconda Parte della Carta detta parte contraente sempre che il numero totale di paragrafi numerati obbligatori non sia inferiore a 10.
- 12.2. I paragrafi numerati scelti in conformità con quanto disposto nelle parti b e c del primo paragrafo del presente articolo saranno notificati dalla parte contraente al Segretario/a Generale della Rete delle città e territori per la Conciliazione nel momento in cui viene depositato lo strumento di ratifica o di approvazione.
- 12.3. In qualsiasi momento successivo a quanto detto nel paragrafo precedente ciascuna delle parti contraenti potrà dichiarare, in virtù della comunicazione indirizzata al Segretario/a generale, che si considera obbligato per qualsiasi altro paragrafo fra quelli numerati nella Parte II della Carta che non sia stata sopraelencata. Questi ulteriori obblighi verranno considerati come parte integrante della ratifica o approvazione e sortiranno gli stessi effetti a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di notifica.
- 12.4. Il segretario/a generale comunicherà a tutti i firmatari qualsiasi notifica che avrà recepito in conformità con la presente Parte della Carta.
- 12.5. Ciascuna entità firmataria dovrà garantire l' approvazione, in accordo con le leggi vigenti, del budget minimo per la promozione delle attività a cui si è impegnata all'interno della Rete delle Città e dei Territori.
- 12.6. Ciascuna ente firmatari dovrà informare il Segretario generale circa il proprio piano annuale e bilancio approvato per gli effetti che persegue

12.7. Ciascuna parte contraente disporrà di un sistema di valutazione del lavoro svolto , adeguato alle condizioni definite nella propria Rete delle Città e Territori.

Articolo 13: Relazioni circa le disposizioni accettate

13.1. Le parti contraenti rimetteranno alla Segreteria Generale, nella forma che deciderà il Comitato Esecutivo, una relazione annuale circa le applicazioni e le disposizioni della Parte II della Carta che hanno accettato.

Articolo 14: Esame delle Relazioni

14.1. Le relazioni presentate al Segretario Generale in applicazione dell'articolo 13 saranno esaminate dal Comitato di Esperti e presentate al Comitato Esecutivo

14.2. Il Comitato Esecutivo presenterà al Segretario Generale una relazione conclusiva a cui allegherà la relazione del Comitato degli Esperti

14.3. Il Segretario/a generale rimetterà all'Assemblea le conclusioni del Comitato Esecutivo unitamente alla relazione del Comitato degli Esperti. L'Assemblea comunicherà al Segretario generale le proprie opinioni sulle dichiarazioni conclusive.

Articolo 15: Sospensione degli obblighi

15.1. Ciascuna parte contraente che abbia utilizzato il diritto a sospendere gli obblighi della Carta dovrà informare completamente il Segretario/a generale rispetto alle misure adottate e ai motivi che l'hanno ispirata, entro i trenta giorni seguenti alla sospensione di questi obblighi. Ugualmente informerà il Segretario generale circa la data in cui tali misure abbiano cessato di sortire effetto e la data in cui le disposizioni della Carta accettate da detta parte torneranno ad avere piena applicazione.

15.2. Il Segretario/a informerà le altre parti contraenti relativamente a tutte le informazioni ricevute in conformità con quanto disposto nel paragrafo precedente al presente articolo.

Articolo 16: Inadempienza degli obblighi

- 16.1. Se l'Assemblea constaterà, alla luce delle relazioni ricevute conformi all'articolo 15, da parte di una delle parti contraenti inosservanze gravi e reiterate degli obblighi che le competono in regola con questa carta, assegnerà un termine di sei mesi affinché la parte contraente possa riparare all'inadempienza.
- 16.2. Nel caso persista l'inadempienza, comprovata da ulteriori relazioni, l'Assemblea potrà per maggioranza assoluta togliere il titolo di " città o territorio europeo per la conciliazione".

PARTE V: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17: Relazioni tra la Carta e il Diritto interno o gli Accordi internazionali

17.1. Le disposizioni della presente Carta non riguardano le disposizioni di Diritto interno né le leggi dei Trattati , convenzioni o Accordi bilaterali o multilaterali che sono vigenti o che possono entrare in vigore conformemente ai quali si promuova la parità e si favorisca la conciliazione tra vita familiare e lavorativa.

Articolo 18: Applicazioni Territoriali

18.1. La presente Carta verrà applicata al territorio definito per ciascuna parte contraente rispetto al quale il firmatario sia competente nelle materie decise nella Parte II. Ciascun ente firmatario sia al momento della firma che nel deposito dei suoi strumenti di ratifica o di approvazione dovrà specificare, mediante dichiarazione diretta al Segretario/a generale, il territorio che dovrà essere considerato da questo effetto.

Articolo 19: Firma, ratifica, entrata in vigore

19.1. La presente Carta sarà aperta alla firma da parte di tutte le città e territori europei impegnati nelle pari opportunità, nella conciliazione tra vita familiare e lavorativa e nel migliorare la gestione spazio-temporale del proprio territorio. La firma verrà ratificata o approvata dagli enti firmatari in modo conforme ai propri procedimenti interni. I dispositivi o le modalità di ratifica o di approvazione saranno depositati precedentemente al Segretario/a generale. .

19.2. La presente Carta entrerà in vigore nei trenta giorni successivi alla data di deposito del quinto dispositivo di ratifica o di approvazione.

19.3. Per tutti gli enti firmatari che la ratificheranno ulteriormente, la carta entrerà in vigore entro trenta giorni a partire dalla data di deposito di dispositivi di ratifica o di approvazione..

19.4. Il Segretario/a generale notificherà a tutti membri dell'Assemblea e al Comitato Esecutivo l'entrata in vigore della carta, i numeri delle parti contraenti che l'hanno ratificata e approvata e il deposito successivo di qualsiasi dispositivo di ratifica o di approvazione che sia stato presentato a posteriori.

Articolo 20: Emendamenti

20.1. Tutti gli enti firmatari potranno proporre in qualsiasi momento emendamenti alla presente Carta mediante comunicazione diretta al segretario/a generale. Questi trasmetterà agli altri membri gli emendamenti proposti, che saranno esaminati dal Comitato Esecutivo e sottoposti all'Assemblea che potrà adottarli per maggioranza dei due terzi dei suoi membri. Tutti gli emendamenti approvati entreranno in vigore trenta giorni dopo che le parti contraenti avranno comunicato al Segretario/a generale la propria accettazione. Il Segretario/a generale notificherà a tutti i membri della Rete delle città e dei territori l'entrata in vigore di tali emendamenti.

Articolo 21: Denuncia

21.1. Nessuna parte contraente potrà denunciare la presente Carta prima che sia trascorso un periodo di tre anni dalla data in cui la Carta è entrata in vigore per tale parte e in questo caso la notificherà con un anticipo di sei mesi al Segretario/a generale, che informerà della denuncia le restanti parti contraenti. Tale denuncia non colpirà la validità della Carta nel rispetto delle altre parti contraenti, sempre che il numero di queste non sia in nessun momento inferiore a cinque.

21.2. In conformità con le disposizioni contenute nel paragrafo precedente, tutte le parti contraenti potranno denunciare qualsiasi paragrafo numerato della Parte II della Carta che avranno accettato, sempre che la quantità dei paragrafi numerati che l'altra parte è obbligata a compiere non sia inferiore a dieci.

Articolo 22: Allegati

22.1. L'allegato alla presente Carta è parte integrante della stessa. La certificazione avviene con la firma di firmatari debitamente autorizzati. Fatto a Madrid il 30 novembre 2004 in spagnolo, francese, inglese, essendo questi testi ugualmente autentici, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi della Presidenza del governo del Comune di Madrid. Il segretario/a consegnerà copia conforme a tutti i firmatari.